



CITTA' DI ALBANO LAZIALE  
(PROVINCIA DI ROMA)

SETTORE I - SERVIZIO II  
DETERMINAZIONE  
N. 53/66 DEL 30.04.2014

OGGETTO: Rimborsi spese legali - Procedimento penale n. 3526/07 RGNR.

#### IL RESPONSABILE

Visto il Regolamento di contabilità approvato dal Commissario Straordinario con atto n. 29 del 5.07.1996, vistato dal CO.RE.CO. nella seduta del 29.07.1996, verbale n. 87;

Premesso che ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 19/12/2013, pubblicato nella G.U. n. 302 del 27/12/2013, per l'anno 2014 è differito al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Che per tale motivo ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 163 del D. Lgv. 267/2000 vige l'esercizio provvisorio automaticamente autorizzato sino a tale termine;

Che ai sensi del comma 1 del medesimo articolo possono essere assunte mensilmente, spese nella misura di un dodicesimo dell'importo stanziato nel bilancio preventivo esercizio 2013 per ogni intervento di spesa, facendo salve le spese tassativamente previste dalla legge e non frazionabili;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 07/11/2013, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2013, il Bilancio pluriennale 2013-2015 e la relazione previsionale e programmatica relativa allo stesso triennio, immediatamente eseguibile;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 208 del 19.12.2013, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PEG per l'esercizio 2013 ed affidata la gestione ai responsabili dei servizi, con la stessa individuanti, vigente nelle more dell'approvazione del Peg 2014;

Premesso che il [redacted] dipendente del Comune di Albano Laziale in qualità di funzionario del Settore IV tecnico urbanistico all'epoca dei fatti (anni 2002 - 2005) è stato indagato nel procedimento penale n. 3526/07 RGNR avviato dalla Procura della Repubblica di Velletri per il reato di cui all'art. 323 c.p. e rinviato a giudizio per rispondere di contravvenzioni urbanistiche e del reato di abuso di ufficio per aver rilasciato permessi di costruire in violazione di legge per la realizzazione di interventi edificatori, denunciati come lottizzazione abusiva, in località denominata "Casette".

Che, con nota prot. n. 25885 del 20.07.2007 [redacted] comunicava il nominativo dei propri difensori di fiducia, avv. Fabio De Marco e Giovambattista Coviello,

Vista la nota prot. n. 4099 del 29.01.2014, con la quale [redacted] comunica sentenza di assoluzione n. 2239/12 "perché il fatto non costituisce reato", emessa dal Tribunale penale di Velletri, in data 18.12.2012 e già agli atti di questo ufficio, da cui si rileva la complessità del caso,

Visti gli artt. 16 del DPR 191/1979, 22 del DPR 347/1983, 67 del DPR 268/1987, 50 del DPR 333/1990 e da ultimo l' art. 28 del CCNL del 14.09.2000,

Precisato che, ai fini del sostegno alle spese di giudizio, la norma prevede un rimborso al dipendente, non come atto automatico, ma in presenza di alcuni imprescindibili presupposti e cioè:

- 1) fatti ed atti connessi all' espletamento dei propri compiti istituzionali e d' ufficio : deve esistere connessione tra la vicenda giudiziaria e le funzioni rivestite di pubblico ufficiale, e cioè il comportamento che ha dato luogo al giudizio deve essere compiuto nell' esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente, così da rilevare un nesso tra adempimento del dovere e compimento dell' atto, escludendo la "mera occasione di servizio", vale a dire tutte quelle condotte poste in essere "in occasione" del servizio, ma che non sono riferibili in alcun modo alla P.A., bensì a motivi personali. Il requisito in questione dunque può ritenersi sussistere solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell' agire del pubblico dipendente direttamente all' amministrazione di appartenenza.
- 2) assenza di conflitto di interessi: tra gli atti compiuti dal funzionario e l' Ente, sotto il profilo della violazione dell' interesse dell' Ente ad una gestione conforme al principio del buon andamento ed imparzialità (art. 97 Cost.).
- 3) assoluzione con formula "piena": la conclusione del procedimento deve portare ad una ampia esclusione di responsabilità, che non comprende la prescrizione od altre formule meramente processuali. Nel caso di assoluzione perché il fatto non costituisce reato viene valutata l'assenza di conflitto con l' Ente

Dato atto che, nel caso in esame, sussiste il primo requisito, trattandosi di atto compiuto all' interno delle proprie mansioni.

Che, per quanto riguarda la formula assolutoria, si prende in considerazione il capo h) della rubrica, nucleo centrale di tutto il procedimento, basato sulle concessioni dei permessi di costruire, per cui il ctu rileva in più parti la legittimità delle stesse, in quanto nel caso "era consentita la costruzione direttamente mediante rilascio di permesso di costruire senza la preventiva predisposizione di piani particolareggiati o di piani di lottizzazione convenzionati", affermando anche che "il Comune interessato ha fatto buon governo dei principi della giurisprudenza amministrativa su richiamati, ritenendo non necessaria la previa relazione ed approvazione di un piano di lottizzazione", rilevando quindi una assenza di conflitti di interesse ed il corretto agire,

Che [redacted] si è avvalso della difesa di due avvocati, i quali hanno presentato unica nota esplicativa di parcella per un totale di onorari pari a euro 14.800,00, con applicazione della tariffa di cui al D.M. n. 140 del 20.07.2012, oltre oneri ( euro 200,00 di spese, euro 592,00 per 4% Cpa ed euro 3.386,24 per iva 22%), per un totale complessivo di euro 18.978,24,

Ritenuto quindi opportuno procedere al rimborso delle spese sostenute [redacted] come da parcella n. 4 del 22.01.2014 dell' avv. Giovambattista Coviello, con studio in piazza Donizetti 8, Albano Laziale, P.IVA 04396471007, CF CVLGMB40S19G590X, allegata alla richiesta di rimborso e di metà importo, e come da parcella n. 4 del 22.01.2014 dell' avv. Fabio De Marco, con studio in corso Matteotti 196, Albano Laziale, P.IVA 05442451000, CF DMRPBA66P05A132Z, allegata alla richiesta di rimborso e di metà importo, per un totale di euro 18.978,24, così come definito in sede di valutazione della congruità, in relazione alla parte presa in considerazione, escluse le contravvenzioni prescritte, alla delicatezza del caso ed alla difficoltà delle questioni trattate,

Visti gli artt. 107, commi 2 e 3, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000,

#### DETERMINA

Per quanto specificato in premessa, che qui si intende integralmente riportato,

- 1) di rimborsare [redacted] dipendente del Comune di Albano Laziale all' epoca dei fatti contestatigli penalmente (procedimento n. 3526/07 RGNR), la somma di euro 18.978,24,
- 2) di impegnare la suddetta somma sul cap. 440 del bilancio provvisorio 2014
- 3) di liquidare la suddetta somma al dipendente, effettuando a tal scopo mandato presso [redacted]
- 4) di trasmettere il presente atto al Servizio finanziario per i successivi provvedimenti.

Il Responsabile Settore I - Servizio II  
Dott.ssa Mariella Sabadini



